



Istituto Tecnico per Geometri

"Oscar D'Agostino"

Avellino

Regolamento interno

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

Nell'Istituto Tecnico per Geometri "O. D'Agostino" di Avellino operano i seguenti Organi collegiali:

- Collegio dei docenti
- Consiglio di Istituto
- Giunta Esecutiva
- Consigli di classe
- Assemblee dei genitori degli alunni
- Comitato studentesco
- Organo di garanzia
- Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Operano, altresì, Commissioni di lavoro (con compiti istruttori) e lo staff di Presidenza (Collaboratori del Preside).

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto è rinnovato ogni triennio. La data delle votazioni è fissata dal M. P. I.

Art. 3

Gli Organi Collegiali di durata annuale sono rinnovati alle seguenti scadenze:

- entro il 20° giorno dall'inizio delle lezioni i Comitati per la valutazione del servizio e i Collaboratori del Preside;
- entro il mese di ottobre i Consigli di classe.

Art. 4

Nell'edificio scolastico sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi, dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni; entro lo stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali scolastici, di scritti relativi al programma.

Art. 5

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe è consentito tenere, fuori dell'orario scolastico, riunioni di genitori di alunni iscritti.

Dette riunioni non possono superare il numero di due per ogni classe.

Le richieste per le riunioni sono presentate da almeno cinque genitori per ogni classe entro il 15° giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

Art. 6

I docenti e il personale A. T. A. nominati componenti dei seggi elettorali non possono rinunziarvi senza giustificato motivo.

Gli stessi, se la votazione si è svolta in giorno festivo, hanno diritto a recuperare in altro giorno il riposo non goduto.

Art. 7

I membri eletti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei rispettivi Consigli, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

L'assenza è da ritenersi giustificata qualora l'interessato comunichi al Presidente dell'Organo i motivi dell'assenza prima dell'inizio della seduta.

Le assenze dei Consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se sono giustificate o meno.

I genitori di alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola decadono dai rispettivi Consigli di classe e d'Istituto il 1° settembre. Essi restano in carica soltanto se, nel nuovo anno scolastico, hanno un altro figlio che frequenta la scuola.

Per gli altri casi di decadenza, per i casi di incompatibilità e per la modalità di surroga valgono le disposizioni vigenti.

La decadenza da membro della Giunta esecutiva non comporta anche quella da membro del Consiglio d'Istituto.

La decadenza è oggetto di apposita delibera dell'organo interessato.

Art. 8

I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti dei Consigli di classe dell'anno scolastico successivo.

Parimenti, i poteri del Consiglio d'Istituto sono prorogati fino all'insediamento del nuovo Organo.

La proroga dei poteri si applica altresì al Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il Preside fino alla nomina dei nuovi eletti.

Il Consiglio d'Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita di requisiti - purché quelli in carica non siano inferiori a tre - in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Per la proroga degli OO. CC. valgono le norme della legge 444/94.

Art. 9

Durante i periodi di assenza degli insegnanti resta sospeso soltanto l'obbligo delle prestazioni derivanti dal rapporto di servizio, ivi inclusa la partecipazione al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe; per cui gli impegni scaturenti da fonti diverse restano pienamente esercitabili, sempre che non vi siano altre cause ostantive.

Pertanto, gli insegnanti membri del Consiglio d'Istituto e del Comitato di valutazione del servizio, anche se assenti, possono partecipare alle riunioni di tali Organi, dal momento che tale partecipazione trae origine più che dal rapporto di servizio, dall'avvenuta elezione.

Art. 10

Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono in orario extrascolastico, compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti.

Art. 11

La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo collegiale ed affissione all'albo di apposito avviso.

Per eventuali riunioni che rivestano carattere d'urgenza è sufficiente per la convocazione l'affissione all'albo dell'avviso e, se possibile, la comunicazione verbale o telefonica, anche il giorno antecedente il giorno della riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

Le funzioni di Segretario di ogni Organo collegiale sono attribuite dal Presidente a uno dei Consiglieri.

Di ogni seduta il Segretario redige un verbale su apposito registro a pagine numerate.

Ogni membro dell'Organo collegiale può chiedere che sia posta a verbale una propria dichiarazione.

Ciascun verbale viene letto al termine della seduta o all'inizio della successiva, indi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il componente designato a svolgere le funzioni di segretario è tenuto ad accettare l'incarico, a meno che non vi siano giustificati motivi.

Art. 13

Ogni Organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, al fine di realizzare, entro i limiti del possibile, un ordinato svolgimento, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui è possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri .

Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Il coordinamento risulta necessario quando un parere, una decisione di un Organo siano condizione indispensabile ad altro Organo per le sue decisioni.

Art. 14

Nessun Organo collegiale può derogare dalle competenze previste per legge né assumere competenze diverse da quelle stabilite.

In particolare gli Organi collegiali non possono:

- trasferire o delegare i propri poteri ad altri Organi;
- effettuare, collegialmente o per tramite di singoli membri, ispezioni per verificare le capacità di insegnamento dei docenti;
- sostituirsi al Preside nelle competenze che gli sono proprie.

Art. 15

Nell'eventualità di deliberazioni illegittime da parte degli Organi collegiali, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Consiglio che hanno partecipato alla deliberazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che non abbiano partecipato alla deliberazione o che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 16

La partecipazione agli Organi collegiali è gratuita.

Art. 17

Nei Consigli di classe, nei Collegi dei docenti e nei Comitati per la valutazione del servizio degli insegnanti non è ammesso l'uso del registratore, in quanto le sedute e le deliberazioni di questi Organi non sono pubbliche.

Art. 18

La vigilanza sugli Organi collegiali è disciplinata dall'art. 28 del T. U. n° 297/94 e dall'art. 53 del D. L. 28/5/1975 i quali demandano la competenza in materia al Provveditore agli Studi.
La vigilanza è comprensiva del potere di annullamento d'Ufficio degli atti illegittimi.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 19

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola.
La composizione, le funzioni e le competenze sono stabilite dal Titolo II del T. U. n° 297/94, dal D. L. 29/5/75 e dalle disposizioni ministeriali.

Art. 20

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Preside.
Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
Oltre la Giunta e il Presidente, il Consiglio può deliberare di eleggere un vicepresidente, da votarsi tra i genitori membri del Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 21

Il Consiglio d'Istituto, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o alla Giunta esecutiva, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
Le votazioni sulla mozione di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 22

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza facoltà di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.
Per essere ammessi alla sala riunione del Consiglio, gli elettori di cui al precedente comma devono farsi riconoscere dal personale della scuola addetto alla sorveglianza, al quale la commissione elettorale fornisce un elenco aggiornato degli elettori.
L'affluenza del pubblico non può superare la normale capienza della sala in cui si svolge la seduta, accertata di volta in volta dal Presidente del Consiglio, anche in relazione all'idoneità dei locali.
In caso di affollamento, il personale di sorveglianza della Scuola regola l'affluenza del pubblico alla sala sulla base di foglietti numerati distribuiti agli interessati secondo l'ordine delle richieste da farsi alla Segreteria della scuola personalmente o a mezzo delega scritta.
Il pubblico presente alla seduta non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Il pubblico non è ammesso quando sono in discussione argomenti riservati concernenti persone. L'eventuale esclusione del pubblico, per le ragioni di cui al precedente comma, deve essere indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; essa può applicarsi all'intera seduta o ad una parte di essa.

Art. 23

Ai fini di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessano anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse, il Consiglio può invitare di volta in volta e con apposite delibere, a partecipare alle proprie riunioni, con facoltà di parola, rappresentanti della Provincia o del Comune, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio di competenza della scuola nonché rappresentanti del Distretto scolastico di Avellino.

L'invito viene rivolto dal Presidente su mandato del Consiglio.

Art. 24

A titolo consultivo possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio:

- gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico pedagogici e di orientamento;
- i rappresentanti degli altri Organi collegiali.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

- rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne assicura il regolare funzionamento;
- garantisce la gestione democratica della Scuola;
- controlla l'attuazione delle deliberazioni;
- dirige le discussioni;
- proclama il risultato delle votazioni;
- concorda (previa deliberazione del Consiglio) con i Presidenti di altri Consigli d'Istituto, le iniziative di cui all'art. 8 lett. e) del T. U. n° 297/94;
- affida le funzioni di segretario ad un membro del Consiglio stesso;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci il vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, il Consigliere rappresentante dei genitori più anziano d'età.

Se dovesse mancare l'intera componente Genitori, il Consiglio sarà presieduto dal componente più anziano d'età.

Art. 26

Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio entro cinque giorni dalla proposta della Giunta esecutiva con la quale ha concordato la data, l'orario, l'o. d. g. e la pubblicità della seduta, nonché l'eventuale invito a rappresentanze esterne a partecipare alla seduta con facoltà di parola.

Della convocazione viene data tempestiva informazione mediante affissione all'albo della Scuola e nei locali tra i più frequentati esistenti nel territorio della Scuola.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio entro il termine di una settimana dalla presentazione di apposita richiesta, con l'indicazione degli argomenti da porre all'o. d. g. , da parte di almeno tre dei componenti in carica, dalla maggioranza dei Consigli di classe, dal Collegio dei docenti, da un'assemblea dei genitori.

Il Presidente ha la facoltà, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali richieste.

In via ordinaria il Consiglio è convocato:

- entro il 5 settembre, per discutere dell'organizzazione scolastica e degli eventuali adempimenti connessi all'inizio dell'anno scolastico;
- entro il 15 ottobre, per l'approvazione del bilancio preventivo;
- entro il 15 marzo, per l'approvazione del conto consuntivo;
- entro il 30 giugno per un esame delle eventuali necessità per l'anno scolastico successivo.

Art. 27

L'ordine del giorno del Consiglio è fissato dalla Giunta, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Consiglio stesso nella seduta precedente e delle richieste scritte presentate alla Giunta dai consiglieri in carica, dai Consigli di classe, dal Collegio dei docenti, dalle assemblee dei genitori.

Non possono essere inclusi nell'ordine del giorno argomenti estranei alle competenze del Consiglio.

Eventuali argomenti non all'ordine del giorno verranno discussi al punto "varie" con deliberazione approvata a maggioranza dal Consiglio.

Art. 28

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei componenti in carica nel giorno della seduta stessa.

Appena il presidente, durante l'adunanza, nota, anche su invito di un consigliere, che manca il numero legale, deve sospendere la seduta.

Art. 29

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza dai votanti.

Qualora la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno non sia stata esaurita nei limiti di tempo prefissato per lo svolgimento della seduta, il Consiglio può deliberare di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione per la settimana successiva; in tal caso il Presidente provvede a darne comunicazione ai componenti assenti ed al pubblico mediante affissione all'albo di apposito avviso.

Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, la Giunta può designare, tra i consiglieri, un relatore con il compito di introdurre la discussione nella seduta del Consiglio.

Art. 30

Sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio può fissare una limitazione alla durata degli interventi.

Il Presidente conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, riservando la precedenza ai relatori designati dalla Giunta e ad eventuali interventi per "fatto personale";

- fa rispettare i tempi di intervento stabiliti;
- richiama gli oratori, i cui interventi esulano dall'argomento in discussione;
- mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale (proposte di inversione all'ordine del giorno, limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta, ecc. .), dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario;
- mette in votazione per alzata di mano, al termine della discussione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno, le raccomandazioni, i pareri e le mozioni eventualmente presentati.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente mette in discussione e quindi in votazione eventuali proposte concernenti lo svolgimento della seduta successiva.

Art. 31

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 32

Il Consiglio può delegare con apposite delibere al Presidente e alla Giunta la soluzione dei problemi di propria competenza che richiedono contatti con organi esterni.

Art. 33

Per lo studio di particolari problemi o per l'organizzazione di determinate attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni, formate da consiglieri eletti (Commissione buono-libri, viaggi d'istruzione, ecc...).

Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore, che riferisce alla Giunta e al Consiglio sull'attività svolta.

Esse non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità dello stesso Consiglio. Tali commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al Consiglio.

Art. 34

I membri del Consiglio d'Istituto possono accedere all'Ufficio di Segreteria per avere informazioni o copie di atti relativi alle materie di competenza del Consiglio stesso.

Le copie delle delibere vanno richieste per iscritto e saranno rilasciate entro tre giorni dalla richiesta.

Art. 35

La pubblicità degli atti del Consiglio deve avvenire mediante affissione, nell'apposito albo d'Istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla data della seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a tutti i legittimi interessati che ne facciano richiesta.

Le copie delle deliberazioni da affiggere all'albo sono consegnate al Preside dal Segretario del Consiglio; il Preside, quindi, ne dispone l'affissione immediata, attestando in calce ad esse la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 36

In caso di scioglimento del Consiglio, con atto del Provveditore agli Studi, si intende automaticamente sciolta anche la Giunta esecutiva, essendo questa emanazione del Consiglio.

Consequente allo scioglimento è la nomina, da parte del Provveditore agli Studi, di un commissario straordinario, di cui all'art. 9 del D. I. 28 maggio 1975, con il compito di preparare immediatamente le elezioni del nuovo Consiglio e di provvedere agli improrogabili atti di amministrazione.

Il Commissario straordinario firma, unitamente al Preside e al Segretario dell'Istituto, gli ordini d'incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 37

La Giunta esecutiva, eletta dal Consiglio secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del T. U. n° 297/94, ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del consiglio, al quale spetta ogni potere decisionale.

La Giunta esecutiva predispone il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta esecutiva ha, altresì, competenza per provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe.

Art. 38

In presenza di esigenze straordinarie e indifferibili, il Preside può adottare, a norma dell'art. 396 del T. U. n° 297/94, i provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della Scuola.

Dei provvedimenti adottati, il Preside informa immediatamente il Provveditore agli studi e, qualora i provvedimenti stessi riguardino materie di competenza del Consiglio, presenta motivata relazione al Consiglio predetto, nella prima seduta, per le eventuali deliberazioni di competenza.

Art. 39

Prima di dare corso alle spese deliberate dal Consiglio, il Preside si accerta che le deliberazioni di spesa non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento (es. che la spesa non superi la disponibilità di bilancio).

Delle deliberazioni di spese ritenute irregolari o illegittime il Preside promuove il riesame da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 40

La Giunta esecutiva è convocata dal Preside, prima delle riunioni del Consiglio.

Deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio o due membri di essa.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri della Giunta con almeno due giorni di anticipo.

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

CONSIGLI DI CLASSE

Art. 41

La composizione e il funzionamento dei Consigli di classe sono fissati dall'art. 5 del T. U. n° 297/94.

Art. 42

Il Consiglio di classe, essendo a struttura mobile, può essere convocato, secondo le esigenze, per classi parallele.

Art. 43

Sono convocati dal Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei componenti in carica, escluso il Presidente.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 44

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'istituto.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Preside.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinario svolgimento dell'assemblea.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art.45

Le assemblee dei Genitori possono essere di classe o di istituto.

Il Preside, i docenti delle classi e delle sezioni interessate possono partecipare a tutte le assemblee con diritto di parola e non di voto.

In assenza del Preside può partecipare il docente vicario.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 46

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio nella Scuola ed è presieduto dal Preside o, in sua assenza, dal docente vicario.

E' convocato dal Preside. Un terzo dei suoi membri può chiedere la convocazione straordinaria.

Le funzioni del Segretario del Collegio sono attribuite dal Presidente ad uno dei suoi collaboratori.

Hanno potere deliberante, di proposta, di promozione, di indagine e di valutazione.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni si riunisce per l'elaborazione del P.O.F. e della Programmazione Educativa (operazione che viene ratificata entro la 2ª decade di Ottobre).

Le Commissioni di lavoro in cui può articolarsi il Collegio hanno solo compiti istruttori.

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

Art. 47

Il comitato di valutazione del servizio dei docenti, essendo organo collegiale perfetto, opera con la presenza di tutti i membri.

E' convocato dal Preside:

- entro un mese dalla sua costituzione, per l'esame della normativa sulla valutazione del servizio dei docenti, sul superamento del periodo di prova e sulla riabilitazione del personale docente come da art. 501 del T. U. n° 297/94;
- entro il 31 luglio, per la valutazione del servizio degli insegnanti che ne abbiano fatta richiesta;
- per una o più riunioni nel mese di settembre, da concludersi non oltre il 15 di detto mese, per formulare le proprie valutazioni in merito al personale docente che abbia compiuto almeno 180 giorni di effettivo servizio nell'anno scolastico;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

COLLABORATORI

Art. 48

I docenti eletti collaboratori del Preside assicurano, collegialmente, il funzionamento della Scuola e curano, singolarmente, settori di competenza su incarico, anche orale, del Preside, ferma restando la responsabilità dello stesso per garantire lo svolgimento dell'attività educativa, la gestione sociale della Scuola, l'organizzazione dei servizi e delle attività para-inter-extra scolastiche.

Il Collaboratore prescelto dal Preside per la propria sostituzione, per l'intera durata dell'assenza o dell'adempimento, assume tutte le attribuzioni riferibili all'esercizio della funzione direttiva, assumendone, in solido, tutte le responsabilità.

In caso di assenza o di impedimento sia del Preside che del collaboratore vicario, viene delegato alle funzioni vicarie il secondo collaboratore e, a scalare, fino al docente più anziano in servizio.

FREQUENZA

Art. 49

Gli alunni devono rispettare gli impegni previsti dalla Carta dei servizi, dal P.O.F. e dal Regolamento interno di disciplina.

Gli insegnanti hanno l'obbligo di esercitare assidua vigilanza sul comportamento degli alunni, di avvisare, direttamente o per il tramite dei coordinatori di classe, i genitori delle assenze, della inosservanza dell'orario e di tutte le altre inadempienze degli stessi.

VIGILANZA ALUNNI

Art. 50

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le seguenti norme:

- gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, i docenti si troveranno in aula almeno cinque minuti prima dell'orario delle lezioni;
- gli alunni ritardatari non abituali sono ammessi in classe dal docente della 1^a ora; per i ritardatari abituali l'ammissione è disposta dal Preside o da un suo collaboratore;
- le assenze degli alunni sono giustificate dal Preside o da un suo collaboratore mediante l'apposito libretto che va custodito dai genitori. Le assenze per malattia superiori a 5 giorni necessitano di certificazione medica;
- per motivi di sicurezza non sono ammesse uscite anticipate agli alunni salvo che i medesimi non siano ritirati personalmente da uno dei genitori o, in casi eccezionali, da un familiare da essi delegato per iscritto; in questo secondo caso, l'accertamento telefonico della richiesta scritta può essere bastevole.
- i docenti segnaleranno al Preside eventuali casi di mancata o irregolare frequenza degli alunni, unitamente a notizie rilevanti riguardanti i medesimi sotto il profilo della loro tutela;
- l'uso dei servizi igienici va consentito ad un alunno per volta;
- al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno;
- i cambi di ora vanno effettuati con sollecitudine evitando che la classe resti senza vigilanza;
- i docenti e i collaboratori scolastici, secondo le loro competenze e responsabilità, vigilano sugli alunni per tutto l'orario scolastico, eliminando se possibile e comunque segnalando eventuali irregolarità, disfunzioni e quant'altro possa costituire pericolo di danno per la salute e l'incolumità degli alunni (ved. documento sulla sicurezza - art. 4 D. Lgs. 626/94 - e prontuario alunni, docenti e A. T. A.);
- l'obbligo di vigilare costantemente gli alunni è previsto per i docenti anche per il tempo in cui operatori autorizzati ed esperti svolgono attività nelle classi.

DISCIPLINA: STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (DPR. 249/98)

Art. 51

I comportamenti che rappresentano mancanze disciplinari, con riferimento all'art. 3 del D. P.R. n° 249 del 24/06/88, sono:

- mancanza lieve ai doveri scolastici, negligenza abituale e assenze ingiustificate;
- fatti che turbano il regolare andamento della lezione;
- sistematico impedimento al regolare andamento delle varie attività;
- inosservanza grave delle regole scolastiche e danni arrecati al patrimonio della Scuola;
- mancanza di rispetto, anche formale, verso il preside, il personale tutto e i compagni.

Le sanzioni previste per le mancanze di cui alle lettere precedenti e gli Organi competenti ad irrogarle sono previsti dal medesimo D.P.R. n. 249 del 24/06/1988.

Art. 52

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della ripartizione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso dell'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 53

Per l'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla Scuola e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16/4/94, n° 297. Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 54

I rapporti tra Scuola e famiglia, in generale, e tra docenti e genitori, in particolare, si attuano nei seguenti modi:

- ricevimento individuale secondo un calendario stabilito annualmente (a partire dal 15 ottobre e fino a 10 maggio);
- incontri collegiali nei mesi di 1) Novembre/Dicembre - 2) Febbraio - 3) Aprile;
- assemblee di classe secondo quanto stabilito dall'art. 45 del presente regolamento; corrispondenza scritta.

Gli Organi collegiali della Scuola, nei limiti delle proprie competenze e della normativa vigente, possono promuovere forme di partecipazione di singoli genitori o di gruppi di essi allo svolgimento delle attività scolastiche.

Manifestazioni educative, culturali e ricreative, quali feste, spettacoli, gare, ecc. . promosse dalla Scuola, possono essere organizzate con la collaborazione dei genitori.

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, SPETTACOLI

Art. 55

Le uscite didattiche (in orario scolastico) sono ammesse se preventivamente programmate e richieste al Preside dal docente che propone la visita. Lo stesso docente si accerterà dell'avvenuta autorizzazione del Preside.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono disciplinati dalle norme in vigore esposte all'albo.

La partecipazione a spettacoli vari deve essere autorizzata dal preside, sentita la G. E.

Le richieste da parte di Enti e di Associazioni pubbliche e private da realizzare nella Scuola, iniziative di varia natura che coinvolgono gli alunni saranno valutate dal Preside e dalla G. E. in merito ai temi proposti, agli obiettivi formativi e culturali che si vogliono perseguire e al loro carattere di supporto all'azione didattica ed educativa programmata.

Particolare cura sarà posta nell'accertamento della serietà e specifica competenza delle persone, enti o associazioni che propongono le suddette iniziative.

Non saranno comunque prese in considerazione quelle iniziative che presentino, anche indirettamente, aspetti promozionali o commerciali.

PALESTRA , LABORATORI, BIBLIOTECA, SALA VIDEO

Art. 56

I docenti che svolgono la lezione nella palestra e nei laboratori, oppure utilizzano la biblioteca o la sala-video, accompagneranno gli alunni durante il loro trasferimento dall'aula ai predetti locali e viceversa, facendo osservare il massimo silenzio.

L'uso della palestra è assicurato a tutte le classi a rotazione oraria.

Art. 57

Il Consiglio d'Istituto può consentire l'uso delle attrezzature ad altre Scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle attività didattiche anche durante l'orario scolastico, sempre che non si pregiudichino le normali attività della Scuola.

L'uso della palestra, per motivi legati alla sicurezza e alla custodia dei beni della Scuola, non può essere concesso se è incompatibile con le attività sportive programmate dalla Scuola.

FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Art. 58

Il funzionamento della biblioteca è così disciplinato:

- L'accesso alla biblioteca è consentito ai docenti, ai genitori e agli alunni tutti i giorni anche nelle ore pomeridiane, previa intesa con il personale addetto alla biblioteca.
- Agevoli sono le modalità di accesso al prestito e alla consultazione.
- Il Preside, su designazione del Collegio dei Docenti, affida a un docente la funzione di direttore della biblioteca con l'incarico di collaborare con l'addetto alla biblioteca stessa e di curare in particolare l'aggiornamento bibliografico ed il prestito dei libri agli alunni.
- L'addetto alla biblioteca è responsabile della custodia, della catalogazione, del prestito dei libri agli alunni, agli insegnanti, ai genitori.
- Il prestito è limitato ad un solo libro per volta; il libro deve essere restituito entro quindici giorni successivi al prestito; per danneggiamento del libro e mancata restituzione valgono le disposizioni in vigore per le biblioteche pubbliche.
- Nell'ufficio della biblioteca è disponibile, per la consultazione, il catalogo di tutti i libri in essa custoditi.

LABORATORI E SUSSIDI DIDATTICI

Art. 59

Il Preside, su designazione del Collegio dei docenti, affida a docenti le funzioni di responsabilità dei vari laboratori che assumono il ruolo di sub-consegnatari.

DOCUMENTI SCOLASTICI

Art. 60

I docenti quotidianamente aggiornano il giornale di classe e il registro personale; custodiscono il registro personale e i vari documenti scolastici nell'apposito cassetto individuale.

Il tutto va sempre messo a disposizione del Preside, se richiesto.

DIVIETO DI FUMARE

Art. 61

E' vietato fumare in tutti i locali della Scuola.

PERSONALE A. T. A

Art. 62

Le funzioni e le mansioni del personale A. T. A. sono quelle previste dall' art. 51 del CCNL del 05/08/95.

Detto personale è tenuto a prestare la propria opera all'esterno della Scuola, purchè tale servizio esterno sia inerente alla funzione propria della qualifica.

Detto servizio deve essere espletato durante l'orario di lavoro ed in base a disposizioni impartite dal Preside o dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per gli assistenti amm.vi ed i collaboratori scolastici.

L'espletamento dei servizi esterni può tuttavia essere previsto in via generale e permanente da apposito ordine di servizio (scritto) sentito il Consiglio d'Istituto nel quale siano specificate le varie ipotesi ricorrenti.

Nel caso di eventuali incidenti occorsi nell'espletamento di servizi esterni, si applicano le norme inerenti al riconoscimento dell'infortunio per "causa di servizio" e relativo trattamento.

RACCOLTA DI QUOTE PER ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 63

Le sottoscrizioni volontarie di docenti ed alunni, soltanto a favore di Enti e Associazioni con finalità sociali ed educative, devono essere autorizzate dal Preside, sentita la Giunta Esecutiva.

ACCESSO ALLE AULE

Art. 64

I rappresentanti che propongono materiale didattico o altro ai docenti dovranno avere il permesso dal Preside. Gli stessi attenderanno i docenti nella sala dei professori, fuori dell'orario di servizio.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 65

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo della Scuola e resta valido fino a quando non si decida di modificarlo.

Eventuali modifiche devono essere proposte dal presidente o da non meno di cinque consiglieri d'Istituto.

Su di esse delibera il Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI - NORME DI COMPORTAMENTO

Per favorire lo sviluppo della formazione personale dell'alunno anche sotto il profilo civico-sociale per creare un ambiente educativo ordinato, sereno e sicuro, ispirato all'etica della responsabilità, appare utile ricordare le principali norme comuni di comportamento che di seguito si riportano.

I docenti periodicamente o quando le circostanze lo impongano, sono invitati a trarre spunto da quanto riportato e farne oggetto di discussione in classe.

DIRITTI

Diritto alla libera espressione del loro pensiero, nel rispetto delle opinioni altrui.

Diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola.

Diritto alla continuità educativo-metodologica.

Diritto ad essere ascoltati e ad un rapporto comunicativo non "viziato".

Diritto ad una didattica modellata su metodi e materiali efficaci e coerenti.

Diritto al recupero e al potenziamento delle loro capacità.

Diritto alla valorizzazione dei loro prodotti scolastici.

Diritto ad avere zaini non pesanti.

Diritto al riposo festivo.

Diritto ad un orario rispettoso delle loro "tolleranze" e dei loro ritmi.

Diritto alla trasparenza e correttezza delle procedure valutative.

Diritto alla trasparenza delle procedure relative a procedimenti disciplinari.

Diritto ad un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.

DOVERI

Dovere di conoscere e rispettare le regole.

Dovere di rispettare l'edificio scolastico, il materiale ed il personale:

- al suono della campanella recarsi in classe ordinatamente, senza far rumore e raggiungere il proprio posto con calma;
- mantenere un comportamento corretto durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;
- mantenere un comportamento corretto durante le eventuali supplenze;
- mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti del personale della scuola, insegnante e non insegnante;
- rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola;
- tenere puliti gli ambienti scolastici, gli arredi e ogni cosa della scuola, come se fossero propri.

Lavorare con continuità, impegno e precisione:

- avere il materiale necessario;
- prendere regolarmente nota dei compiti assegnati;
- non assumere atteggiamenti che disturbino il lavoro dell'insegnante o dei compagni;
- collaborare attivamente con compagni e insegnanti;
- pianificare con ordine i propri impegni scolastici;
- rispettare gli orari.

Rispettare gli altri accettandone le diversità:

- non deridere i compagni in difficoltà.

Rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo:

- intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno.

Nella palestra è obbligatorio usare scarpe di gomma, da tennis o da basket.

Avere cura delle proprie cose evitando di portare oggetti di valore:

- la Scuola non risponde di eventuali smarrimenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolino Marotta